



# COMUNE DI OPI



Prot. n. 1919

Data: 05/08 /2021

## ORDINANZA N. 8 DEL 05.08.2021

**OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI PER GRAVE PERICOLO INCENDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI OPI.**

### IL SINDACO

**Preso atto** del perdurare del periodo di siccità in tutto il territorio comunale con conseguente pericolo incendi;

**Considerato** che le previsioni meteorologiche prevedono per i prossimi giorni venti forti ed il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato lo stato di allerta con "Rischio Alto" per la Provincia dell'Aquila

**Richiamata** la normativa vigente in materia e la L.R. del 4/01/2014, n. 3, in particolare l'art.56 che stabilisce il divieto di accensione fuochi nelle zone boscate durante il periodo di grave pericolosità degli incendi;

**Attesa** la necessità di vietare l'accensione di fuochi in tutte le aree e spazi pubblici e privati e di limitare l'accensione nelle aree private attrezzate fino al 31/08/2021 salvo proroga;

**Ritenuto**, che a tutela del patrimonio ambientale, per motivi di sicurezza e di interesse pubblico si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Vista** la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

**Visto** l'Art 54 del D.Lgs n 267/2000 e s.m.i. Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE FUOCHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OPI, COMPRESSE LE AREE LIBERE E NELLE AREE PIC- NIC COMUNALI ed in particolare:

- il divieto di accendere fuochi, incenerire stoppie e procedere alla combustione di residui di lavorazioni, derivanti da attività agricole e boschive;
- il divieto di accensione fuochi di artificio e di qualsiasi natura e di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri o barbecue situati in campeggi, aree camper o aree pic-nic private attrezzate e gestite;
- E' fatto obbligo ai gestori delle aree pic-nic, campeggi e camper di adottare tutte le misure e precauzioni necessarie per scongiurare qualsiasi rischio di innesco di incendio e di dotarsi di sistemi antincendio.

**Fatto salvo quanto previsto dal Codice penale, le violazioni alla presente Ordinanza sono punite ai sensi e per gli effetti delle normative in materia.**

### DISPONE

Che l'adozione del presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Opi per 15 giorni;  
Copia della presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti per quanto di competenza:

- Stazione Carabinieri di Pescasseroli
- Stazione Carabinieri Forestali Pescasseroli.
- Il servizio Sorveglianza del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise

### **DISPONE**

Gli operatori di Polizia Locale, nonché le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati dalla vigilanza e dall'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'Art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

Dalla Residenza Municipale, li 05 agosto 2021

**IL SINDACO**  
**F.to Dott. Antonio Di Santo**

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001919 del 05-08-2021 in arrivo